

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 21/07/2011

All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit-ljb.diritto.it/docs/32016-le-agenzie-investigative-nel-diritto-svizzero>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Le agenzie investigative nel diritto svizzero

LE AGENZIE INVESTIGATIVE NEL DIRITTO SVIZZERO

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

AESS	Associazione delle Imprese Elvetiche di Servizi per la Sicurezza
A.G.	Autorità Giudiziaria
CCPCS	Conferenza dei Comandanti delle Polizie Cantionali
DFGP	Dipartimento federale di Giustizia e Polizia
C.p.p.	Codice di Procedura Penale
D.L.	Decreto Legge
G.I.P.	Giudice per le Indagini Preliminari
LAPIS	Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza
P.G.	Polizia Giudiziaria
P.M.	Pubblico Ministero
T.U.L.P.S.	Testo Unico delle Leggi per la Pubblica Sicurezza
UE	Unione Europea
U.P.G.	Ufficiale di Polizia Giudiziaria

1. Introduzione

A differenza di quanto statuito nella dettagliata Normazione italiana, il Diritto federale svizzero delega ai 26 Cantoni la giuridificazione della Professione di Agente Investigativo privato. L' Associazione delle Imprese elvetiche di Servizi per la Sicurezza (AESS) e la Conferenza dei Comandanti delle Polizie Cantionali (CCPCS) si sono limitate ad emanare blande Raccomandazioni *de jure condendo*. Anche il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia (DFGP) non si è quasi mai pronunciato in tema di Investigazioni Difensive. Tuttavia, l' Agente Privato è sottoposto, in qualsiasi Cantone, alle Norme federali relative al Porto di Armi da fuoco. Inoltre, le Agenzie Investigative dell' Unione Europea, ai sensi degli Accordi Bilaterali del 2002, possono svolgere attività d' inchiesta, in territorio elvetico, per un periodo non superiore a 90 giorni annui e soltanto previa auto-segnalazione alla Polizia Cantonale competente per territorio. Tali limitazioni, in virtù del Principio internazionalistico della reciprocità, valgono pure allorché un Investigatore svizzero svolge operazioni e ricerche nell' Unione Europea

I primi due Cantoni a possedere Norme specifiche furono, verso la fine degli Anni Settanta del Novecento, il Canton Ginevra ed il Canton Argovia. In epoca contemporanea, ormai tutti i Gran Consigli cantonali hanno codificato una Legislazione apposita circa il tema delle Agenzie Investigative. Tuttavia, si tratta di Regolamenti lacunosi e parziali, grazie ai quali, in Svizzera, il detective privato possiede, nella Prassi concreta, un margine di libertà assai generoso, fatta salva la perenne proibizione, perlomeno teorica, di intercettazioni telefoniche ed ambientali. Del resto, la Professione di Investigatore risulta sempre situata in una zona operativa ambigua, nella quale è arduo bilanciare Privacy ed esigenze della clientela. Oltretutto, nel nostro Stato, non esistono

Ordini ed Albi appositi e le indagini private possono essere condotte da qualsiasi Operatore svizzero, incensurato, non fallito o protestato. Le uniche condizioni richieste, nelle varie Leggi cantonali, sono l'obbligo di annuncio alla Polizia cantonale nonché il possesso di una sufficiente copertura assicurativa per l'eventuale risarcimento di abusi professionali. In buona sostanza, in Svizzera, le Agenzie Investigative beneficiano di un potere invasivo che, viceversa, è ben più ristretto dalla Legislazione francese o italiana. Tale anarchia fattuale rende molto fruttuoso il mercato dei detectives elvetici. Viceversa, Stati come la vicina Italia contemplano forti limitazioni, specialmente a causa del fastidioso ed ormai iper-precettivo concetto di << Privacy >>. Senza dubbio, l' Investigatore, anche in Svizzera, non sempre riesce a coniugare legalmente desideri dell' assistito e restrizioni normative.

Allo stato attuale, l' unico ambito libero da lacci e laccioli rimane il pedinamento, l' intercettazione ed il dossieraggio delle abitudini e delle frequentazioni del/ della figlio/a minore degli anni 18

Addì 22/09/2004, l'On. Fornera, Consigliere cantonale ticinese, nel contesto di una preoccupata Interrogazione al Consiglio di Stato, denotava che, nell' Ordinamento elvetico, il Diritto Amministrativo e Penale non differenziano adeguatamente le Agenzie Investigative dalle Guardie giurate ad uso securitario. Per conseguenza, anche negli altri Cantoni, l'opinione pubblica tende a confondere il ruolo pubblicistico delle Polizie cantonali con quello privatistico degli Istituti per la sicurezza e la scorta. Inoltre, l' On. Fornera, nella predetta sede, auspicava limitazioni più severe per la concessione del Porto d' Armi a vigilantes non espressamente autorizzati dalla Polizia. Viceversa, nel TULPS italiano, è ben marcata la distinzione tra Investigatore e Guardia privata. In buona sostanza, il citato Parlamentare esprimeva preoccupazione a fronte dell' eventuale nascita di gruppi paramilitari. A parere di chi redige, la diatriba, nella nostra Confederazione, può essere idoneamente risolta sul modello italiano, ovvero sia separando, a livello legislativo, la figura del detective da quella dell' ausiliario armato per la sicurezza. I timori dell' On. Fornera, in effetti, non sono infondati, come dimostra la costituzione di milizie neo-naziste nell' ex Blocco sovietico

2. La Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza in Canton Ticino (LAPIS – 08/11/1976)

Sin dai commi 1 e 2 Art. 1¹, la LAPIS commette l' erronea scelta legislativa di associare l' <<attività di investigazione >> in senso proprio al << trasporto valori >> nonché al << servizio di sicurezza interna degli stabilimenti industriali e commerciali >>. La conseguenza è la mancata distinzione, viceversa ben presente nel TULPS italiano, tra Agenzia Investigativa *jure stricto* e, viceversa, Istituto di Vigilanza privata. Tale omessa separazione induce, pertanto, a non differenziare tra le mansioni securitarie a mano armata e, dall' altro lato, le Indagini Difensive nel senso processualistico della L. (italiana) 397/2000, novellante gli Artt. 391 bis – 391 decies del Codice di Procedura Penale italiano. Alla luce della Riforma italiana, non si comprende perché l' Art. 1 LAPIS, in Canton Ticino, non separi, *de jure condito*, compiti securitari e finalità << di difesa e raccolta di informazioni >> (comma 1 Art. 1 LAPIS). Pertanto, non stupisce, nella LAPIS ticinese, l' assenza del fondamentale ed imprescindibile nesso trilaterale costituito dall' Avvocato delegante, dall' Investigatore delegato e dalla Parte Processuale a beneficio della quale si ricercano e

1 Art. 1 commi 1 e 2 LAPIS

La presente legge si applica ad ogni persona fisica, dipendente o indipendente, o giuridica, che professa nel Cantone Ticino, su mandato di privati, un' attività di investigazione, di sorveglianza, trasporto valori, difesa e raccolta di informazioni inerenti le persone

Essa si applica pure al servizio di sicurezza interna degli stabilimenti industriali e commerciali, qualora il personale abbia la facoltà di intervenire nei confronti della clientela

si studiano elementi di prova a scopo difensivo. In buona sostanza, la LAPIS, sin dal proprio *incipit*, non pone nel dovuto risalto la natura tecnica, criminologica e processuale della troppo genericamente enunziata << *attività di investigazione ... su mandato di privati* >>

Anche l' Art. 5 comma 1 LAPIS², novellato nel 1991, richiede al gerente / ai gerenti di un' Agenzia Investigativa requisiti culturali e professionali troppo lati e generici, ovverosia:

1. la cittadinanza svizzera
2. la maggiore età
3. la capacità negoziale civile
4. il domicilio (anche solo formale) in Canton Ticino
5. la buona condotta e l' assenza di condanne penali e proprio carico già passate in giudicato
6. l' assolvimento della Scuola dell' Obbligo (V Media)
7. il possesso di una Polizza Assicurativa che copra eventuali errori professionali dolosi o colposi

Trattasi di condizioni eccessivamente elastiche. Anche il Personale Dipendente dell' Agenzia di Investigazioni (Artt. 11 e 12 LAPIS) ha accesso alla Professione di detective dopo un risibilmente breve tirocinio, simbolico nonché facoltativo, di soli 15 giorni. Tali Artt. 11 e 12 LAPIS risultano troppo sciatti, giacché non viene nemmeno ipotizzata una minima preparazione tecnico-culturale di matrice criminologica e, soprattutto, giuridica. La formazione dell' Investigatore ticinese è, dunque, lasciata alla pratica quotidiana, senza la previsione di una solida formazione culturale.

L' Art. 16 LAPIS³, anch' esso riformato nel 1991, è basilare, specialmente allorché (comma 2) impone all' Investigatore l' obbligo di rimettere ogni pur minima notizia di reato procedibile d' ufficio all' AG / alla PG. Anzi, nel comma 3, è previsto il divieto tassativo di sovrapposizione o di interferenza tra le indagini della magistratura requirente e la raccolta di prove ed informazioni *in jure privatorum*. Anche il comma 4 del citato Art. 16 LAPIS ribadisce, con categorica severità, la natura secondaria delle Indagini private rispetto alla natura primaria ed intangibile dell' Azione Penale esperita da un PM cantonale

L' Art. 21 LAPIS affronta la perenne e spinosa questione relativa al divieto di intercettazioni telefoniche da parte delle Agenzie Investigative. Senz' altro, è innegabile la bontà teorica di tale *ratio*. Tuttavia, fa sorridere la visione candida ed ingenua di un Istituto di Investigazioni private non attratto dall' irresistibile nonché spontaneo desiderio di procedere occultamente a registrazioni fono-visive formalmente riservate, come nella vicina Italia, solo e soltanto all' AG ufficiale. Una semplice lettura dei quotidiani o delle riviste di cronaca giudiziaria conferma la frequenza massiccia degli abusi in tema di cimici, scanner e videocamere

2 Art. 5 comma 1 LAPIS

I richiedenti [AMMINISTRATORI] devono soddisfare ai seguenti requisiti:

- a. *essere cittadini svizzeri maggiorenni in possesso dei diritti civili*
- b. *avere il domicilio politico o almeno un domicilio d' affari nel Cantone [TICINO]*
- c. *essere persone di buona condotta*
- d. *possedere un' adeguata formazione scolastica*
- e. *avere stipulato, presso una compagnia svizzera, un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile le cui prestazioni minime sono fissate dal regolamento*

3 Art. 16 LAPIS

Rapporti con le autorità

I titolari di un' autorizzazione non devono ostacolare il compito dell' autorità giudiziaria e della Polizia

Qualora abbiano notizia di un crimine o di un delitto di azione pubblica devono avvisare immediatamente il Procuratore Pubblico o la Polizia Cantonale

Qualora determinate investigazioni private interferiscano nell' esercizio delle funzioni dell' autorità giudiziaria o di polizia, il Procuratore Pubblico o il Giudice Istruttore può esigere, mediante decreto sommariamente motivato, che l' investigatore privato interrompa la sua indagine

Il Procuratore pubblico, su denuncia di una persona che ha fondati motivi per ritenere di essere oggetto di investigazione, o su richiesta della Polizia o d' ufficio, può esigere dall' investigatore privato che gli indichi il nome del mandante, indipendentemente dall' esistenza di un procedimento penale

La pochezza precettiva della LAPIS ticinese è noiosamente confermata dall' Art. 22 (*Penalità*). Esso prevede un' eventuale ammenda massima di soli 20.000,00 Franchi a fronte di illeciti commessi dall' Investigatore. Altrettanto stancamente ed irrealisticamente, l' ultimo comma del menzionato Art. 22 LAPIS asserisce tautologicamente che << *sono riservate altre sanzioni penali* >>

A parere di chi scrive, la LAPIS ticinese, sebbene novellata quasi per intero nel 1991, risulta inidonea, imprecisa e generica. Viceversa, nel nuovo Rito Penale italiano Vassalli – Pisapia del 1989, l' Istituto dell' << *Investigazione Difensiva* >> risulta meglio coordinato, meno a-tecnico e maggiormente fruibile all' interno delle complesse dinamiche di un Procedimento Penale. Ormai, il prototipo di Agente Investigativo della LAPIS del 1976 è fuori luogo, giacché il detective contemporaneo, anche in Canton Ticino, deve necessariamente possedere elevate e specifiche nozioni giuridiche e processualistiche. Gli stereotipi del Cinema e dei Romanzi gialli appartengono ad un passato irrealistico e troppo fantasioso.

3. La << *Loi sur les agents intermédiaires* >> (LAInt – 20/05/1950) in Canton Ginevra

Il comma 2 Art. 13 LAInt⁴ rivela, anche sotto il profilo semantico, che, in Canton Ginevra, nel 1950, l' Investigatore Privato, almeno in origine, era una figura assai simile a quella codicistica civile italiana del << *procacciatore d' affari* >> o del << *mediatore* >>. Ovverosia, la LAInt ginevrina, perlomeno nella propria *ratio* primigenia, nacque al fine di disciplinare le sole investigazioni di matrice commerciale: solvibilità del cliente, affidabilità dei soci in affari, spionaggio industriale, plagio di brevetti e marchi, infedeltà dei propri dipendenti, concretezza delle garanzie pecuniarie e cartolari nelle transazioni economiche. Soltanto verso gli Anni Settanta del Novecento, gli Artt. dal 13 al 16 LAInt estesero la loro precettività ad argomenti quali: le indagini pre-matrimoniali, l' adulterio, la condotta della prole minorenni, la moralità dei familiari. Viceversa, nella LAPIS ticinese del 1976, non prevalevano la raccolta di informazioni meramente industriali, bancarie e commerciali.

Di basilare importanza è l' Art. 15 LAInt⁵, il quale, come in Canton Ticino, obbliga l' Agenzia Investigativa a comunicare senza indugio alla Magistratura requirente eventuali reati perseguibili *ex officio* e dei quali l' Investigatore abbia appreso conoscenza durante la raccolta privata di dati ed informazioni. In ogni caso (Art. 14 LAInt) va evitata, anche sotto il profilo formale, qualsivoglia pur minima confusione tra U.P.G. ed Agente Investigativo privato.

Sotto il riguardo sanzionatorio, la LAInt ginevrina è assai più articolata e severa della LAPIS ticinese. Ovvero, in Canton Ginevra, le penalità a carico dell' Investigatore scorretto o reo di delitti seguono una climax ascendente: l' ammonimento, il richiamo all' ordine, la sospensione della licenza (da 3 mesi a 3 anni) e, infine, nei casi più gravi, il ritiro perpetuo dell' Autorizzazione. L' Organo di sorveglianza è il Consiglio di Stato del Canton Ginevra, ma esso agisce, di solito, per il tramite, come in Ticino, del Dipartimento cantonale di Giustizia e Polizia. Inoltre, la LAInt, nell' Art. 5, è molto rigorosa nei confronti di chi usurpa abusivamente il titolo di << *agent intermédiaire autorisé* >>. Infatti, è prevista un' Ammenda sino a 20.000,00 Franchi e, soprattutto, l' eventuale costituzione di Parte Civile dell' Albo Cantonale delle Agenzie Investigative. Tale obbligo tassativo

4 Art. 13 comma 2 LAInt
Le détective privé est celui qui fait profession de donner des renseignements sur un tiers

5 Art. 15 LAInt
Obligation d' aviser le Ministère public
Tout détective privé qui reçoit pour mandat de rechercher les auteurs d' un crime ou d' un délit poursuivi d' office est tenu d' en aviser sur le champ le Ministère public

di licenza è ribadito anche nel comma 1 Art. 2 LAInt⁶

A differenza di quanto statuito nella LAPIS, l' Agenzia Investigativa, in Canton Ginevra, è organizzata e rappresentata solo e soltanto da una persona fisica e mai giuridica. Tale gerente (Art. 3 LAInt) dev' essere:

1. negozialmente capace di agire
2. non Fallito o Protestato
3. incensurato
4. munito di un ' attestazione pubblica di buona condotta

4. Le investigazioni difensive nel Cpp italiano

A differenza del lacunoso Rito Penale federale svizzero del 2007, il Cpp italiano, grazie alla L. 397/2000 , conferisce alle Agenzie Investigative un nuovo ed importante ruolo di escussione probatoria privata mai contemplato nelle Normazioni Processualpenalistiche italiane previgenti alla Riforma del 7 Dicembre 2000. L' Art. 327 bis, nei commi 1 e 3, concede all' Avvocato Difensore, come nella *Common Law* statunitense, di raccogliere, privatamente, << *elementi di prova a favore del proprio assistito* >>. L' Investigatore scelto dal Difensore dev' essere munito di regolare licenza. L' Avvocato committente ha l' obbligo di comunicare al PM e al GIP la specie degli atti investigativi effettuati e la durata delle indagini (Art. 222 Disposizioni Attuative Cpp). Pertanto, la L. 397/2000 conferma e rafforza, nel Cpp italiano, la sospirata parità tra AG requirente e Difensore del reo. Nel previgente Cpp, tale equipollenza di contraddittorio era tutt' altro che scontata

Il primo strumento utilizzabile dal Difensore e dall' Agenzia Investigativa è il **colloquio** ex Art. 391 bis Cpp

Prima di interrogare le << *persone in grado di riferire circostanze utili* >> (comma 1 Art. 391 bis Cpp), il Difensore, unitamente all' Investigatore Privato, avvertono il potenziale testimone circa la serietà del colloquio investigativo e le sue possibili conseguenze penali in caso di risposte mendaci o temerarie. Ognimmodo (lett. d comma 3 Art. 391 bis Cpp) , la persona informata sui fatti può rifiutarsi di rispondere. In tal caso (comma 10 Art. 391 bis Cpp⁷) il Difensore e l' Agente Investigativo richiedono al PM un' audizione ufficiale, tranne nel caso in cui il soggetto sia, direttamente o meno, correo dell'imputato. Tale audizione della persona che si è volutamente sottratta al colloquio investigativo può essere sostituita, in caso di urgenza o di pericolo, da un incidente probatorio (comma 11 Art. 391 bis Cpp⁸)

Se il soggetto informato sui fatti è un correo dell' imputato, il colloquio investigativo ha

6 Art. 2 comma 1 LAInt

Nul ne peut exercer, dans le canton de Genève, l' une des professions d' agents intermédiaires, mentionnées à l' article 1, sans être au bénéfice d' une autorisation préalable délivrée par le département [DE LA SECURITE, DE LA POLICE ET DE L' ENVIRONNEMENT]

7 Art. 391 bis comma 10 Cpp italiano

Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell' attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lett. d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore ne dispone l' audizione, che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagine od imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall' articolo 210. L' audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell' articolo 362

8 Art. 391 bis comma 11 Cpp italiano

Il difensore, in alternativa all' audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all' assunzione della testimonianza o all' esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lett. d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall' articolo 392 comma 1

cogenza soltanto se effettuato in presenza del Difensore dell' interrogato (comma 5 Art. 391 bis Cpp ⁹). Inoltre, se tale testimone si trova in stato di reclusione, l' Investigatore necessita del permesso del GIP (*ante judicatum*) o del Magistrato di Sorveglianza (*post judicatum*)

Come prevedibile, il colloquio investigativo ex Art. 391 bis Cpp deve possedere, a pena di nullità, la forma di un verbale scritto e firmato dai partecipanti. Inoltre, qualora le informazioni raccolte dal Difensore e dall' Agenzia Investigativa presentino una natura indispensabile e decisiva ai fini processuali, esse possono venire secretate con decreto motivato del PM (Art. 391 quinquies Cpp)

Un secondo strumento utilizzabile per le Investigazioni Difensive è il **sopralluogo**. Esso viene effettuato dall' Agenzia Investigativa alla presenza del Difensore dell' indagato / imputato. Tale sopralluogo consiste nell' << eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi >> (comma 1 Art. 391 sexies Cpp). Qualora, tuttavia, il *locus commissi delicti* sia una dimora privata non aperta al pubblico, l' Agente Investigativo necessita del permesso del detentore dell' immobile (comma 3 Art. 391 septies Cpp ¹⁰)

Durante le Indagini Preliminari, il Difensore può presentare al GIP l' esito delle proprie ricerche. Anche il Pubblico Ministero può visionare ed estrarre copia delle indagini svolte dall' Agenzia Investigativa delegata. Anzi, il PM, se ne fa richiesta, può presenziare al colloquio investigativo ed al sopralluogo; tuttavia, trattasi di una sopravvenienza rara

Dopo il rinvio a giudizio, le Investigazioni Difensive rimangono producibili sempre, anche, al limite, nel Processo di Revisione.

5. Il nuovo concetto di << Agenzia Investigativa europea >> nel Diritto italiano (Artt. 133-141 T.U.L.P.S.)

L' Art. 138 TULPS (novellato nel 2008) richiede all' Agente Investigativo i medesimi requisiti delle varie Normazioni cantonali elvetiche, nonché degli altri Stati membri dell' UE, ovvero:

1. essere cittadino europeo
2. essere maggiorenne, non inabilitato, non interdetto
3. aver assolto (se previsti) agli obblighi del Servizio militare di Leva
4. saper leggere e scrivere
5. essere incensurato/a
6. avere una buona condotta
7. essere sempre munito di un tesserino di riconoscimento o, almeno, della Carta d' Identità
8. essere in regola con i contributi INPS e INAIL

Ulteriori requisiti possono essere imposti dal Ministero dell' Interno, ma, specialmente, a seconda dei casi particolari, dal Prefetto, le cui decisioni sono tassative (Art. 141 TULPS)

9 Art. 391 bis comma 5 Cpp italiano

Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno 24 ore prima, al suo difensore, la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore d' ufficio ai sensi dell' articolo 97

10 Art. 391 septies comma 3 Cpp italiano

Non è consentito l' accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del delitto

Anche l' Art. 134 TULPS ribadisce talune qualifiche tautologicamente reiterate in altre sedi normative.

Tuttavia, a parere di chi scrive, la vera e, fors' anche, rivoluzionaria novità, grazie al D.L. 59/2008 convertito nella L. 101/2008, consiste nella perfetta reciprocità di trattamento e parificazione giuridica tra tutti gli Investigatori dell' UE. Il che, dunque, permette a qualunque Agenzia Investigativa comunitaria di svolgere indagini, difensive o anche stragiudiziali, in territorio italiano, senza limitazioni, fatto salvo l' obbligo di denunciare alla Prefettura competente per territorio l' inizio, la durata ed il termine delle ricerche o delle raccolte di informazioni.

Tale innovativo concetto di << *Investigatore europeo* >> rappresenta una notevole conquista giuridica, la quale conferma e rafforza l' unità economica, ma anche politica dell' Unione Europea

Da segnalare è anche che, ai sensi del novellato Art. 137 TULPS, ogni Agenzia Investigativa europea operante in Italia reca l' obbligo di depositare, presso la Prefettura attinente alla sede sociale, una cauzione a titolo di fondo-rischi

Ogni Agenzia Investigativa comunitaria è tenuta, su richiesta, ad esibire, senza riserve, il contenuto dei propri Archivi informativi alla Polizia Giudiziaria o , direttamente, all' Autorità Giudiziaria

In casi eccezionali di pericolo per l' ordine pubblico (si pensi per esempio ad un eventuale conflitto bellico) il Prefetto può imporre all' Agenzia Investigativa una sospensione temporanea delle proprie indagini privatistiche

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com